

INTERROGAZIONE n. 1174

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

Oggetto: *Continuità della presa in carico terapeutica dei pazienti con domicilio sanitario in Piemonte ma residenza in altre regioni che necessitano di cure salvavita a costo elevato*

Premesso che

- recentemente sono pervenute alla Consigliera regionale scrivente numerose segnalazioni sia da parte di pazienti che di Medici di Medicina Generale relative alla mancata garanzia della continuità terapeutica a favore dei pazienti affetti da patologie necessitanti cure salvavita a costi elevati;

considerato che

- chi ha eletto il domicilio sanitario in Piemonte ma sia residente in altre Regioni italiane, ha diritto alle prestazioni fornite dal Medico di Medicina Generale scelto presso un'Azienda sanitaria piemontese, nonché ad esami diagnostici e le necessarie cure ospedaliere,
- a tale copertura dei bisogni sanitari fanno eccezione quei pazienti che, a causa di una grave patologia, non abbiano accesso alle indispensabili cure salvavita a costo elevato;

verificato che

- nonostante la formale presa in carico territoriale, le Direzioni delle ASR hanno reso nota ai pazienti l'impossibilità di proseguire i successivi cicli terapeutici motivando tale rifiuto esclusivamente con la mancanza della residenza anagrafica in Regione Piemonte;

sottolineato con forza che

- tale circostanza si configura come una palese e gravissima violazione del principio di parità di accesso alla continuità terapeutica introducendo una discriminazione illegittima dei pazienti con gravi patologie residenti o regolarmente domiciliati in Piemonte per motivi di lavoro o di studio;

tenuto conto che

- in base al quarto comma dell'articolo 19, della Legge 23 dicembre 1978, n. (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) "*Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in*

casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale”;

- il Ministero della Sanità con Circolare n. 1000 dell'11 maggio 1984, ha confermato la suddetta previsione legislativa stabilendo che: *“la legge sanitaria è finalizzata ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, prescinde da qualsiasi relazione tra le persone e un determinato comune”;*

evidenziato come

- la suddetta Circolare ministeriale specifica esplicitamente che hanno pieno diritto all'iscrizione negli elenchi assistenziali dei non residenti coloro che si trovano in particolari situazioni, tra cui i *“lavoratori distaccati, e loro familiari, con contratto di lavoro di durata superiore a tre mesi”;*

rimarcato che

- per ovviare alla discriminazione nell'accesso alle cure salvavita per i pazienti affetti da gravi patologie che abbiano domicilio sanitario in Piemonte, ma residenza in altre Regioni occorre che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia adottato un Protocollo specifico che garantisca il pieno accesso anche alle cure ad elevato costo a favore dei pazienti con gravi patologie;
- le persone domiciliate in Piemonte ma residenti altrove sono presenti nella nostra regione in genere per motivi di lavoro o di studio e, pertanto, non possono curarsi presso la regione di provenienza;

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia per sapere

- se non ritenga opportuno e urgente sollecitare in Conferenza Stato-Regioni l'adozione di un Protocollo che garantisca il pieno accesso alle cure ad elevato costo alle cittadine e ai cittadini domiciliati in regioni diverse da quelle di residenza, prevedendo un meccanismo di compensazione tra le regioni dei costi;
- quali altre iniziative urgenti intenda attuare per il rispetto delle leggi dello Stato e la tutela della Salute pubblica dei cittadini con gravi patologie necessitanti di cure salvavita.